



**CONSOB**

COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

***RELAZIONE  
PER L'ANNO 2008***

ROMA, 31 MARZO 2009

COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

*Presidente*

**Lamberto CARDIA**

*Componenti*

**Paolo DI BENEDETTO**

**Vittorio CONTI**

**Michele PEZZINGA**

**Luca ENRIQUES**

*Direttore Generale*

**Antonio ROSATI**

## Riquadro 5

***I Sistemi Integrati***

I Sistemi Integrati si caratterizzano per: i) l'utilizzo di piattaforme telematiche condivise dai soggetti vigilati e dalla Consob; ii) la possibilità che soggetti esterni interagiscano, per via telematica, attraverso connessioni sicure e protette con l'Istituto, adempiendo a obblighi regolamentari e contribuendo a incrementarne il patrimonio informativo utilizzabile ai fini della vigilanza; iii) l'ottimizzazione e la riduzione dei carichi di lavoro necessari, ai soggetti esterni e alla Consob, per i rispettivi adempimenti; iv) l'interazione e la condivisione del patrimonio informativo di *database* che possono essere anche esterni all'Istituto. Tale condivisione concorre a ridurre il rischio che uno stesso fenomeno sia oggetto, anche con riferimento agli aspetti di competenza di altre Autorità o altri Organismi istituzionali, di obblighi informativi diversi e sovrapposti, contenendo quindi i costi di vigilanza.

L'utilizzo di tali sistemi, negli anni, ha contribuito a rendere immediatamente fruibili, in formato elettronico e standardizzato, le informazioni utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza; a migliorare, in maniera significativa, la quantità e la qualità delle interazioni tra il patrimonio informativo dell'Istituto e l'operatività dei soggetti esterni; a definire modelli quantitativi di analisi dei dati, utili alla vigilanza, che sono in grado di operare uno screening idoneo, attraverso appositi allertatori, e di evidenziare le situazioni anomale e le possibili violazioni regolamentari.

I Sistemi Integrati s'inseriscono all'interno di una struttura a rete che, attraverso l'informatica e la telecomunicazione, modella il funzionamento dell'organizzazione e supporta il perseguimento degli obiettivi istituzionali.

La rete di un Sistema Integrato prevede una strutturazione su più livelli. I sistemi di livello base costituiscono le fondamenta per i sistemi di livello superiore. I sistemi di livello intermedio utilizzano le informazioni fornite dai sistemi di livello base come i dati provenienti dai soggetti vigilati, da Enti od altri soggetti esterni. I dati provenienti dall'esterno vengono spesso ricevuti in automatico garantendo una riduzione degli oneri gestionali e computazionali sia a carico dei soggetti vigilati che degli Uffici della Consob. I sistemi di livello alto, invece, interagendo con i sistemi di livello intermedio, svolgono la funzione di ausilio ordinato e automatizzato per l'organizzazione e il controllo della gestione delle attività della Consob.

Il Saivap è uno strumento di amministrazione delle attività di gestione dell'Albo unico dei promotori finanziari, nonché delle attività di vigilanza sui promotori finanziari. Nel 2008, tale Sistema è stato modificato in modo da costituire una piattaforma unica, come previsto dall'art. 94 del Regolamento Intermediari, per integrare l'operatività del costituendo Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari.

In particolare, la realizzazione di una piattaforma unica ha rappresentato il presupposto tecnico necessario a consentire l'esercizio, da parte dell'Organismo, delle funzioni di gestione dell'Albo, mantenendo però intatto il patrimonio informativo a disposizione dell'Istituto che su di esso basa la propria attività di vigilanza. La scelta di definire una piattaforma unica ha comportato la necessità di provvedere a una ridefinizione sia logica che operativa del Sistema.

Il Saivic è stato realizzato per ottemperare agli obblighi normativi definiti all'articolo 148-*bis* Tuf e agli artt. 144-*duodecies*/144-*quinqüesdecies* del Regolamento Emittenti della Consob, inerenti ai limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo dei componenti gli organi di controllo di società quotate ed emittenti strumenti finanziari diffusi.

L'art. 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti pone un doppio limite al cumulo degli incarichi; in particolare, nessun soggetto può assumere più di cinque incarichi come componente dell'organo di controllo in emittenti (comma 1); *“il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti”* (comma 2). Il modello di calcolo da utilizzare ai fini della determinazione del punteggio da assegnare a ogni incarico (contenuto nell'Allegato 5-*bis* al Regolamento Emittenti) è stato implementato nel sistema Saivic. Tale modello assegna un punteggio a ogni incarico di amministrazione o controllo sulla base di una serie di parametri che tengono conto: i) della tipologia della società nella quale è ricoperto l'incarico (emittente, di interesse pubblico o altro); ii) dell'aspetto dimensionale delle società (grande, media o piccola), qualora non di interesse pubblico o emittenti; iii) della eventuale circostanza che il componente rivesta analogha carica nella controllante, caso in cui viene applicato un fattore di sconto al peso attribuito all'incarico; iv) di alcuni “specificatori” attinenti la natura della carica ricoperta (un incarico di controllo può essere associato anche all'incarico di controllo contabile, incarichi di amministrazione a deleghe gestionali e/o all'appartenenza al comitato esecutivo).

L'utilizzo del sistema consente di generare appositi *warning* a fronte delle seguenti criticità: mancato ritiro, da parte dei soggetti tenuti alla comunicazione, delle credenziali di accesso (*login* e *password*); ritiro, da parte dei soggetti, della *login* e della *password* con successivo non adempimento agli obblighi di comunicazione; superamento del limite al cumulo degli incarichi; in caso di avvenuto superamento degli incarichi, mancato rientro, nel termine concesso di 90 giorni, entro i limiti imposti al cumulo. Il regolare utilizzo del sistema consente, quindi, di verificare la correttezza delle dichiarazioni rese e l'eventuale superamento dei limiti al cumulo degli incarichi.

L'accesso al Saivic avviene attraverso credenziali rilasciate dalla Consob previa identificazione dei soggetti interessati.

L'avvio del sistema Saivic è avvenuto a settembre 2008; a partire da tale data, i componenti degli organi di controllo degli emittenti strumenti finanziari, in possesso delle credenziali per l'accesso al sistema, hanno potuto iniziare a effettuare le comunicazioni dovute ai sensi del comma 1 dell'art. 144-*quaterdecies* del Regolamento Emittenti. Contestualmente è stata avviata una struttura di *help desk* articolata su linea telefonica e su indirizzo di posta elettronica.

Per rispondere ai quesiti inerenti l'interpretazione e i chiarimenti della normativa di riferimento è stata dedicata una sezione, nel sito della Consob, nella quale sono state riportate le risposte alle “domande più frequenti” (Faq).